



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 dicembre 2010
(OR. en)**

17840/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0330 (NLE)**

**STAT 44
FIN 739**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	14 dicembre 2010
Oggetto:	Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della [Commissione](#) inviata con lettera del [Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea](#), al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 798 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.12.2010
COM(2010) 798 definitivo

2010/0330 (NLE)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

SEC(2010) 1607 def.

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Il Consiglio deve decidere ogni anno, sulla base di una proposta della Commissione, in merito all'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico, con decorrenza dal 1° luglio.

Contesto generale

Conformemente all'articolo 83 bis, paragrafo 4, dello statuto, ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una versione aggiornata della valutazione attuariale quinquennale effettuata a norma dell'allegato XII dello statuto.

Conformemente all'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato la relazione annuale su tale valutazione, che determina l'aliquota contributiva necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico.

Per conformarsi alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 24 novembre 2010 (causa C-40/10), il Consiglio ha adottato la proposta della Commissione in merito all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni del 2009 (COM (2009) 629). Dato che il valore dell'adeguamento annuale apportato nel 2009 alle retribuzioni e alle pensioni è preso in considerazione da Eurostat per il calcolo dell'aliquota del contributo, occorre rivedere l'aliquota del contributo al regime pensionistico calcolata in precedenza.

Eurostat ha presentato un Addendum alla relazione pubblicata da Eurostat il 1° settembre 2010 sui risultati dell'aggiornamento apportato nel 2010 alla valutazione attuariale del 2008.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La proposta è presentata ogni anno per adeguare l'aliquota del contributo al regime pensionistico.

Coerenza rispetto ad altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli elementi della proposta sono stati oggetto di concertazione con i rappresentanti del

personale secondo le procedure vigenti.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate.

Ricorso al parere di esperti

Il calcolo dell'aliquota del contributo al regime pensionistico è stato convalidato da un esperto attuariale (consulente esterno).

Valutazione dell'impatto

La proposta è volta ad adeguare l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea per mantenere l'equilibrio attuariale del regime.

La normativa vigente non consente alternative.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

A norma dell'allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato una relazione e un addendum in merito alla valutazione attuariale del regime pensionistico. Dalla valutazione emerge che l'aliquota contributiva necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all'11,6% dello stipendio base.

A norma dell'articolo 83 bis, paragrafo 4, ove risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l'aliquota dei contributi in corso di applicazione (11,3%) e quella necessaria al mantenimento dell'equilibrio attuariale (11,6%), il Consiglio deve verificare se occorre adattare tale aliquota secondo le modalità definite all'allegato XII.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato XII, l'adeguamento non può tradursi in un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto al tasso applicabile l'anno precedente.

La Commissione propone pertanto di adeguare l'aliquota contributiva all'11,6% con effetto a decorrere dal 1° luglio 2010.

Base giuridica

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 83 bis e l'allegato XII.

Principio di sussidiarietà

La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

L'articolo 83 bis dello statuto prevede un regolamento del Consiglio.

La proposta non incide finanziariamente sulle spese; l'incidenza sulle entrate deriva direttamente dall'applicazione del metodo di adeguamento previsto dallo statuto.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni:

- l'articolo 83 bis dello statuto prevede un regolamento del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'impatto sulle entrate dell'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico è presentato in dettaglio nella scheda finanziaria allegata.

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, in particolare l'articolo 83 bis e l'allegato XII,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato una relazione e un addendum sulla valutazione attuariale 2010 del regime pensionistico che aggiornano i parametri fissati da detto allegato. Dalla valutazione emerge che l'aliquota contributiva necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all'11,6% dello stipendio base.
- (2) Ai fini dell'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, l'aliquota del contributo dovrebbe pertanto essere portata all'11,6% dello stipendio base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2010, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata all'11,6%.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo:

400 Imposta sugli stipendi dei funzionari e degli altri agenti

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio in questione (bilancio 2010):

602,4 milioni di euro

410 Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio in questione (bilancio 2010):

430,5 milioni di euro

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

(milioni di EUR al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Periodo di 6 mesi a decorrere dall'1.7.2010	2011
Articolo 400	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	-1.2	-2.4
Articolo 410	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	5.7	11.4

Situazione dopo l'azione					
	2011	2012	2013	2014	2015

Articolo 400	-2.4	-2.4	-2.4	-2.4	-2.4
Articolo 410	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4

4. **ALTRE OSSERVAZIONI**

Metodo di calcolo:

Contributo pensionistico = nuovo contributo – esecuzione anno in corso

Nuovo contributo = esecuzione x nuova aliquota/aliquota vigente

Effetto riduzione imposta = 21% dell'aumento del contributo pensionistico.